



Comune di Tricase
Provincia di Lecce

Comune di TRICASE
Protoc. n° 0013969 del 11/09/2014



0201400139691
Tit./Cl./Sottocl. V 2 2

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Nota inviata a mezzo PEC
protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Bari, Matino, Taranto, 10.09.2014

- = Al Sindaco
- = Al Presidente del Consiglio
- = Al Segretario Generale
- = Al Consiglio Comunale

Sell'Abate Nunzio **SEDE**

e p.c.

protocollo.prefle@pec.interno.it

A S.E. il Prefetto di Lecce
Ufficio Territoriale del Governo di Lecce
Via XXV Luglio n. 1
73100 - LECCE

Oggetto: - *Riscontro nota prot. n. 13110/14 datata 29.08.2014 inviata al Presidente del Collegio dei Revisori a mezzo PEC in data 01.09.2014 a firma del Sindaco del Comune di Tricase.*

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Tricase, con riferimento all'oggetto e in relazione alle varie note e corrispondenza elencate nella comunicazione che si riscontra, evidenzia quanto segue :

In data 17.07.2014 con nota prot. n. 11280 a firma del Responsabile del Settore Finanziario, questo Ente ha richiesto al sottoscritto Collegio il parere di competenza al Bilancio di previsione 2014 e relativi allegati.

Questo Organo di Revisione, avendo accertato l'incompletezza della documentazione trasmessa, parziale e assolutamente non idonea a consentire l'accertamento prescritto dall'art. 239 del D. Lgs. n.267/2000, ne ha richiesto l'integrazione ai soggetti competenti, verbalmente e senza alcuna formalità, già in sede di riunione collegiale e, anzi, riponendo proprio affidamento nella collaborazione istituzionale che dovrebbe caratterizzare i

MP *te* *1* *8*

rapporti tra i diversi soggetti e agenti pubblici che svolgono funzioni diverse nell'interesse del medesimo Ente.

Nelle more, perveniva a questo Collegio, con nota del 21.07.2014, appositamente richiesta di un consigliere comunale ex art. 239 lett. a) e c) del TUEL.


Con tale comunicazione il Consigliere lamentava precise ipotesi di omissioni, incongruenze e non veridicità di alcuni dati riportati nello schema di bilancio 2014 predisposto dall'Amministrazione, come pure l'inserimento di alcune particolari voci di spesa sottostimate e non corrispondenti ad atti formalmente depositati presso il Comune. Lo stesso comunicava, altresì, la sussistenza di alcune situazioni debitorie per le quali sarebbero stati omessi i reali importi nel documento di programmazione contabile 2014, omissione che, se accertata, avrebbe reso lo schema di bilancio, pur formalmente in pareggio, non rispondente ai principi contabili di annualità, universalità, veridicità, attendibilità e altri.

Pertanto questo Collegio, espressamente chiamato, e avendone comunque specifico obbligo in virtù di funzioni e compiti assegnati dalla citata disposizione di legge, nell'interesse dell'Ente ed al fine di compiutamente vigilare "sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità", e attese peraltro le complicazioni con la redazione del parere sul bilancio di previsione, con nota in data 23.07.2014, fra l'altro, chiedeva a tutti i Responsabili di Settore "di certificare in modo esaustivo e completo l'esistenza o meno di eventuali debiti fuori bilancio".

E ciò, "ricordando che la presenza di eventuali passività dovrà essere inserita nella programmazione del bilancio di previsione 2014-2016" e "invitando a provvedervi con la massima sollecitudine, ai fini della redazione del parere di cui all'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000".

I responsabili di Settore, per l'ambito di propria competenza, rispondevano con distinte comunicazioni, non tutte esaustive. L'ultima certificazione, a firma del Responsabile del Settore LL.PP., è pervenuta solo in data 19.08.2014.

Attesa l'incompletezza della documentazione trasmessa per l'esame del bilancio 2014 e relativi allegati, in data 23.07.2014, il Collegio richiedeva al Responsabile dei LL.PP. ".....copia delle deliberazioni di Giunta con le quali, per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, ha provveduto all'approvazione dei progetti preliminari e per quelli di importo inferiore, sempre copia delle deliberazioni di Giunta con le quali ha approvato uno studio di fattibilità per i lavori di cui all'art.153 del D.Lgs. 163/2006.....". Tanto al fine di esaminare la documentazione necessaria a compiutamente validare i documenti di programmazione contabile.

2 

Quanto efficace e proficuo, giammai vessatorio, sia stato il contributo di collaborazione insito nella richiesta di questo Organo, è reso evidente da un dato.

Solo dopo che questo Collegio ha richiesto, per gli interventi contenuti nell'elenco annuale dei lavori pubblici d'importo inferiore a 1.000.000 di euro, copia delle deliberazioni di Giunta di approvazione di uno studio di fattibilità per i lavori di cui all'art. 153 del D.Lgs. 163/2006, il Comune, avvalendosi della collaborazione propositiva di questo Organo ed evidentemente avvedendosi della dimenticanza, con atto di Giunta n. 174 del 25.07.2014 ha approvato lo studio di fattibilità dei lavori di costruzione della nuova cappella e dei loculi comunali nel cimitero di Tricase.

Conseguentemente, solo in data 19.08.2014 l'ing. Ferramosca, Responsabile del Settore LL.PP., inviava la documentazione richiesta.


Sempre in data 23.07.2014, il Collegio inviava al Responsabile del Settore Amministrazione Generale - Servizi al Cittadino, propria nota con la quale *"...atteso che l'art. 19 della legge n. 448/2001 prevede per gli organi di revisione contabile degli enti locali l'obbligo di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni..."* si richiamava all'attenzione che *"...l'art. 6, comma 6, del D.Lgs 165/2001 dispone che in mancanza dell'atto di programmazione del fabbisogno, non è possibile assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette"*.

Tanto, in via collaborativa, nel preciso intento di rammentare la necessità di porre in essere adempimenti e attività prescritte dalla legge, onde evitare ritardi, inadempienze e conseguenti inibizioni a carattere sanzionatorio come previste dalla citata normativa.

A riscontro, seguiva comunicazione prot. n. 12008 del 31.07.2014 a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari e della Responsabile del Settore Amm.ne Generale *"...per assicurare che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014- 2016, adottata con la deliberazione della G.C. n.159 del 10.07.2014, è stata assunta nel rispetto dell'obbligo della riduzione delle spese di personale.... Di ciò si dà espressamente atto nella richiamata delibera ..."*

In relazione ai contenuti della nota di riscontro prot. n.12008, il Collegio, con Pec del 7.08.2014, sottolineava la mancata acquisizione, da parte dell'Ente, della certificazione obbligatoria a rilasciarsi dal Collegio nel rispetto delle norme vigenti in materia di personale, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 7 della legge n.448/2001, compete in via esclusiva all'Organo di Revisione Contabile, e non già ai Responsabili di Settore, *"assicurarsi"* del rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa nella programmazione triennale del fabbisogno del personale deliberata dalla Giunta Comunale.

Nel contempo, il Collegio sollecitava il Comune di Tricase ad attenersi alle disposizioni di legge ed a provvedere agli adempimenti prescritti ai fini

 3 

dell'attuazione degli obblighi di cui all'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001.

La deliberazione di Giunta n. 159 era stata adottata in data 10.07.2014 e resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. La stessa risultava, quindi, efficace e suscettibile di esecuzione ma non inviata a questo Collegio, per la prescritta certificazione, unitamente alle proposte e atti collegati al Bilancio 2014 trasmessi il 17.07.2014.

In data 13.08.2014 il Collegio, ai fini della redazione del parere di competenza al Bilancio di previsione annualità 2014, sollecitava l'invio della documentazione richiesta e necessaria. In particolare, stante la notizia della sussistenza di specifici debiti fuori bilancio per i quali non venivano stanziati le relative somme nel bilancio 2014, acquisita a seguito della innanzi citata segnalazione di un consigliere comunale, questo Organo chiedeva in particolare, al fine delle dovute verifiche, di comunicare l'attuale stato di contenzioso dell'Ente e come lo stesso intendesse regolarizzare il debito nei confronti dell'Unione Thalassa.


Non risultando depositata certificazione esaustiva, o quantomeno non contraddittoria e completa circa l'esistenza o insussistenza di eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare al fine dell'inserimento nella programmazione del bilancio di previsione 2014-2016, già richiesta anche con la precedente Pec del 23.07.2014, il Collegio, con nota del 14.08.2014, sollecitava i Responsabili di Settore a depositare la documentazione reiteratamente richiesta con le varie comunicazioni in precedenza annotate, e non prodotta.

Tanto, anche alla luce di preesistenti certificazioni sulla sussistenza o meno di situazioni debitorie rese dai Responsabili con contenuto parzialmente o totalmente omissivo, e spesso contrastante a seconda dei tempi e delle circostanze in cui venivano prodotte, discrasie e omissioni, non senza conseguenze e impatto sugli equilibri di bilancio, tutte puntualmente evidenziate da parte di questo Organo di Revisione Contabile.

Nel contempo, il Collegio sollecitava il deposito di quanto necessario e richiesto al fine di "porre questo Organo di revisione nelle condizioni di poter procedere agli adempimenti di propria competenza con riferimento all'asseverazione dei dati e alla redazione del parere al bilancio di previsione 2014-2016, alla relazione previsionale e programmatica e al Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici."

Purtroppo, sebbene "copiosa" la corrispondenza del Comune, nondimeno la stessa non è stata mai completa di tutti i dati, notizie ed elementi prescritti dalla legge.

Molti dati ed elementi, a tutt'oggi, non risultano forniti sebbene necessari per un compiuto e ponderato esame del bilancio di previsione e suoi allegati e, alcuni dei dati e informazioni inviate risultano addirittura parziali e omissivi, come nel caso della denuncia dei debiti fuori bilancio che ancora oggi questo Collegio "scopre" "a rate", dolo a seguito di una defatigante attività istruttoria, di accertamento e verifica documentale delle dichiarazioni e "assicurazioni", nonché a seguito di richiesta di dati alla quale si vede



costretto al fine di salvaguardare l'interesse del Comune di Tricase a ottenere la certificazione di dati contabili veridici e attendibili.

Con nota prot. n. 12819 del 22.08.2014, il Presidente del Consiglio Comunale, invitava l'Organo di Revisione Contabile - e non senza sorpresa da parte di questo Collegio - "di provvedere agli adempimenti di competenza dei revisori dei conti" sebbene a diretta conoscenza della circostanza, già comunicata formalmente allo stesso con pec del 14.08.2014, che "a causa del mancato invio di quanto dovuto, nonché dei mancati riscontri a quanto richiesto da questo Collegio, ovviamente, l'attività di questo Organo, in relazione ai documenti di programmazione contabile annuali e pluriennali, non può essere avviata a conclusione".

Il Collegio, a riscontro, con Pec del 27.08.2014 rinnovava "...il sollecito al Comune di Tricase a provvedere immediatamente a depositare quanto richiesto e sollecitato con le citate note, onde poter procedere all'esame della documentazione contabile prescritta al fine della redazione del parere al Bilancio di previsione 2014..."

Tale analitica annotazione dei contenuti delle varie missive e circostanze connesse, sebbene tediosa perché certamente nota all'Ente, è tuttavia indispensabile per evidenziare agli interlocutori che leggono per conoscenza un dato che la mera elencazione in successione cronologica della corrispondenza senza i contenuti relativi, come proposta dal Comune, non consentirebbe di apprezzare.

Infatti, la sequela di lettere, protocolli, date, richieste elencata in successione dal Comune indurrebbe, se non contestualizzata e precisata nei contenuti, a ritenere erroneamente che questo Collegio, affetto da grafomania, stia probabilmente perpetrando atti persecutori in danno dei Responsabili di Settore o degli Amministratori.

Invero, questo Collegio, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'organo consiliare e al fine di favorire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione ha sempre formulato osservazioni, proposte, pareri e, quando necessario, rilievi e censure.

Tanto, assicurando nel contempo il puntuale rispetto degli obblighi, anch'essi prescritti dall'art 239 TUEL, che impongono la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, nonché funzioni di validazione e asseverazione dei dati e documenti contabili.

Lo spirito di leale e produttiva collaborazione è rinvenibile proprio nelle diverse richieste - avanzate anche più volte sullo stesso argomento in caso di inottemperanza o rilevazione di scostamenti dal regolare procedimento di gestione economico finanziaria - con le quali questo Organo ha fin qui accompagnato i diversi Responsabili rammentando, sollecitando, evidenziando volta per volta tutto il necessario per assicurare all'Ente gli adempimenti prescritti con le modalità di legge.

Né, del resto, "la natura fiduciaria del rapporto che lega il revisore all'ente locale" può essere l'unico parametro alla stregua del quale ritenere che le rilevazioni e censure di questo Collegio "eccedano" il rapporto medesimo, posto che altro parametro e, nel contempo, limite è il rispetto, per entrambi i soggetti istituzionali, delle disposizioni di legge.

Infatti, nell'ambito delle attività d'istituto, questo Collegio si è visto anche costretto, a fronte di accertamento di gravi persistenti irregolarità di gestione delle pubbliche risorse e di correlate ipotesi di responsabilità a carico degli agenti, a inoltrare in più occasioni referto all'organo consiliare di questo Ente con contestuale denuncia al competente organo giurisdizionale.

Per tali debiti si segnalava, in più occasioni, la doverosità di assicurare i rimedi di legge approntando le necessarie risorse finanziarie da stanziare all'uopo, al fine di ricondurre tali situazioni all'ordinaria e regolare gestione del sistema di bilancio.

In proposito si osserva che questo Comune, al quale si è richiesto di regolarizzare tali situazioni debitorie, con varie motivazioni e interpretazioni giustificative che mal si conciliano col dato normativo e con la tecnica contabile, ha più volte comunicato di non ritenere la regolarizzazione necessaria con le più diverse considerazioni. E ciò, sebbene questo Collegio, a collaborazione e supporto, avesse esattamente "indotto processi di autocorrezione", proprio come auspicato dal medesimo Comune!

A questo Collegio compete, per espresso obbligo di legge, applicare la normativa in materia di corretta gestione economico-finanziaria e, pertanto, si evidenzia ancora una volta:

1) Causa Sodero e altri /Comune di Tricase.

Allo stato, la sentenza in grado d'Appello, che condannava il Comune al pagamento della somma di Euro 239.821,00 oltre alla rifusione in ragione di tre quarti delle spese processuali di primo e secondo grado (per complessivi circa Euro 500.000,00) è stata cassata dalla Suprema Corte con rinvio al Giudice d'Appello.

Nello specifico, si evidenzia che il Comune aveva impugnato in Cassazione la sentenza pronunciata dal Giudice d'Appello sulla base di sei motivi.


La Corte di Cassazione ha emesso sentenza secondo il seguente dispositivo:

- *"accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenuto assorbito il sesto;*
- *respinge gli altri motivi;*
- *cassa, per quanto di ragione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce "*

Invero si osserva, in replica della contraria affermazione, che la sentenza della Corte di Cassazione di fatto non "oblitera qualsiasi debito in capo all'Amministrazione".

A tal proposito, sempre in un'ottica collaborativa, questo Collegio fa presente che la Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso e rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce l'applicazione dei principi contenuti nella sentenza impugnata in ordine alla individuazione, prova e liquidazione indennitaria delle poste di depauperamento ammesse al ristoro ex art. 2041 cod. civ..

La Suprema Corte, quindi, rinvia al giudice di secondo grado per la rideterminazione di parte del credito vantato dalla controparte del Comune e



per la quantificazione delle spese. Pertanto, non risulta obliterato "qualsiasi debito", ma esclusivamente una parte del debito.

A fronte di ciò, il Comune dovrà procedere al reperimento delle risorse presuntivamente necessarie a finanziare il debito, a stanziare le stesse in bilancio, secondo esigenze di prudenza e cautela, al fine della salvaguardia degli equilibri.

Tali le regole contabili a tutela della corretta gestione economico-finanziaria. E ciò, sebbene il Comune argomenti diversamente.

Anche in precedenza, prima che si pronunciasse la Corte di Cassazione, allorché era efficace la sentenza esecutiva d'Appello, il Comune con nota prot. n. 11910 del 30.07.2014 adduceva considerazioni, non sostenute dal dettato normativo, per le quali non riteneva di provvedere a regolarizzare la situazione debitoria in esame.

Con nota in data 4.08.2014, questo Collegio evidenziava:

"In caso di sussistenza di sentenza esecutiva di condanna al pagamento di somme e di mancanza di apposita previsione di spesa, l'Ente ha il dovere imprescrittibile di approntare le risorse necessarie da stanziarsi all'uopo e di procedere con deliberazione del Consiglio Comunale al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ovviamente, con riferimento al caso di specie, ove il giudizio pendente presso la Suprema Corte porti ad una cassazione della sentenza con vittoria del Comune, da ciò scaturirà il diritto del medesimo di ripetere, nel rispetto della legge, le somme già pagate.

L'eventuale necessità di individuare modalità di cautela a garanzia della ripetizione delle somme in caso di vittoria dell'Ente, esigenza che può essere assicurata con l'applicazione di altri istituti di diritto civile anch'essi previsti dalla legge e certamente noti, non legittima a violare il perentorio disposto dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000. Solve et repete!"

Pertanto, si osserva che l'Ente già nel 2013 aveva l'obbligo di provvedere al riconoscimento del debito in riferimento reperendo le necessarie risorse finanziarie e che a tale obbligo è stato inottemperante.

Nondimeno, l'omissione dei dovuti provvedimenti nei termini di legge non comporta l'esonero dagli stessi. Quindi, il Consiglio Comunale, Organo competente, dovrà necessariamente riconoscere tale debito senza indugio a fronte del reperimento delle necessarie risorse da iscriversi nel bilancio di previsione.

Inoltre, l'art. 194 comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al pagamento dei debiti fuori bilancio si possa provvedere mediante "un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori".

Si osserva in proposito che non risulta depositato alcun piano di rateizzazione sottoscritto dai creditori e che, anche in ipotesi di sussistenza dello stesso, comunque l'Ente non sarebbe esonerato dal prestare ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 comma 1, lett. a).

 7

Pertanto, il Comune avrebbe dovuto porre in essere tale adempimento obbligatorio a seguito della esecutività della sentenza e ciò in base al principio della competenza secondo il quale, essendosi l'obbligazione pecuniaria giuridicamente perfezionata nell'anno 2013, il riconoscimento del debito e l'imputazione della spesa sarebbero già dovuti intervenire nel medesimo anno.

In proposito, invece, questo Organo di Revisione contabile accertava che con riferimento ai dati in rilievo per l'esercizio 2013 era stata rilasciata certificazione a contenuto negativo.

Infatti, risultava non veridica l'attestazione prot. n. 4198, resa in data 14.3.2014 dalla dott.ssa M. Rosaria Panico e valevole ai fini della validazione da parte di questo Organo delle risultanze del rendiconto di gestione 2013, con la quale si asseverava la sussistenza, alla data del 31.12. 2013, solo di alcuni debiti fuori bilancio e si ometteva dichiarazione degli altri due in argomento.


Pertanto, il sottoscritto Organo di Revisione, in sede di valutazione dei dati del Bilancio consuntivo 2013, alcun intervento poteva operare se non quello di monitorare il succitato debito, così come di fatto è avvenuto, anche in considerazione dei riflessi in termini di obbligo di stanziamento delle provviste occorrenti nel Bilancio 2014, documento di programmazione contabile in relazione al quale vi è l'obbligo di esprimere il parere di legge.

Inoltre, la stessa dott.ssa Panico, con nota prot. n. 4422 del 19.03.2014, inoltrava a questo Collegio, a seguito di espressa richiesta dello stesso, nota avente ad oggetto comunicazioni in ordine alle "passività potenziali per contenziosi, sentenze **non** esecutive" con la quale informava "Tra le controversie di maggior rilevanza economica si segnala il giudizio intentato da alcuni professionisti per il pagamento di specifiche professionali che allo stato pende in cassazione e che ha visto il Comune soccombente sia in primo grado che in appello...".

Si osserva che nella comunicazione in riferimento la dott.ssa Panico segnalava già in oggetto la natura della causa in esame - controversia poi sinteticamente illustrata nel testo della missiva - qualificandola **non esecutiva**.

A compimento, anche nel corso della esplicazione contenuta nel testo della lettera, la Responsabile del Contenzioso ometteva l'informazione essenziale, ossia che la causa, si pendente in Cassazione, era divenuta esecutiva e, pertanto, era giuridicamente e contabilmente sorta l'obbligazione attuale, e non potenziale, del Comune di pagare l'ingente somma.

Anzi, nella comunicazione in riferimento, quasi che lo stato attuale (al 19.03.2014) della causa non fosse caratterizzato dalla sua esecutività, la dott.ssa Panico evidenziava "Il Comune è coinvolto in una serie di controversie le quali ovviamente sono tutte suscettibili di passività potenziali non potendosi azzardare alcuna previsione circa l'esito, né in termini di vittoria né di soccombenza, data l'alea intrinseca ad ogni giudizio", inducendo così questo Collegio a ritenere che la sentenza in esame non fosse esecutiva e quindi a reputare necessaria la sola misura di un accorto monitoraggio.

   8

Il Collegio ha avuto successivamente notizia dello stato di esecutività della sentenza non già dall'Ufficio competente, ma da segnalazione del Cons. Avv. Dell'Abate.

In proposito alla omissione delle dovute veridiche informazioni, si rileva che, al contrario di quanto asserito dall'Ente, sia preciso obbligo della dott.ssa Panico, nella sua qualità di responsabile di Settore attestare lealmente il vero, ossia i dati realmente sussistenti senza omissioni totali o parziali. Al pubblico ufficiale compete infatti, sotto sanzione di legge, attestare il vero e non invece assumere "un comportamento in linea con le valutazioni di opportunità fatte dall'Amministrazione..."

Con riferimento, inoltre, alla ritenuta mancanza di un principio generale al quale attenersi per l'estinzione dell'obbligazione di pagamento "e, soprattutto di un limite temporale in ordine al momento di riconoscimento del debito" questo Collegio evidenzia che l'art.193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prescrive che "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194"


E, inoltre, l'art. 194, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 prescrive "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, (entro il 30 settembre) o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive"

→ Pertanto, alla luce del disposto di legge, l'Organo di Revisione Contabile, "proprio nell'ottica di quella attività consultiva e di collaborazione con il Consiglio che ne dovrebbe connotare l'operato" non ha potuto che indicare, quale unica "soluzione utile a consentire all'ente di contemperare gli opposti interessi coinvolti", quella consistente nel seguire la strada maestra indicata dalla legge.

Solo l'ottemperanza alle statuizioni normative, e quindi il preventivo accantonamento delle somme, e non già come ritenuto dall'Ente la valutazione "dell'opportunità o meno" di effettuare l'accantonamento medesimo è misura idonea, e dovuta, onde evitare negativi impatti sugli equilibri di bilancio.

Si fa comunque rilevare che la copia della sentenza emessa dalla Corte suprema di cassazione è pervenuta a questo Collegio in data 30 AGOSTO 2014 a mezzo pec, solo dopo sollecitazione dello stesso e successivamente alla richiesta di parere sul Bilancio di previsione 2014 e relativi allegati.

Con riferimento, infine, al dato che questo Collegio abbia inviato, per conoscenza, copia di alcune comunicazioni anche al Consigliere di minoranza avv. Nunzio dell'Abate, si evidenzia che tanto è avvenuto non per indebita delazione, ma quale atto dovuto nei confronti del medesimo

 9

Consigliere che aveva segnalato l'anomalia in esame e ne aveva promosso la verifica e che, pertanto aveva un interesse qualificato.

2) Situazione debitoria nei confronti dell'Unione dei Comuni Thalassa

Questo Collegio, con propria nota, inviata a mezzo Pec in data 13.08.2014, al fine di poter procedere agli adempimenti di competenza per la redazione del parere al Bilancio 2014, chiedeva fra l'altro, come l'Ente intendesse regolarizzare la somma di Euro 7.500,00 da versare all'Unione dei Comuni Thalassa, vista la dichiarazione di assenza di debiti fuori bilancio di cui alla nota prot. n. 11910 del 30.07.2014, ivi compresa quella relativa all'annualità 2013, resa in sede di parere al rendiconto 2013, notificata al sottoscritto Collegio dal Responsabile del Servizio Finanziario, atteso che con nota datata 05.06.2014 il Collegio ne aveva sollecitato la regolarizzazione;

Invero, già con nota prot. n. 4199 del 14.03.2014 avente ad oggetto "comunicazione debiti fuori bilancio al 31.12.2013" il Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dott. Cosimo D'Aversa, dichiarava a questo Collegio, ai fini della redazione del parere di competenza di questo Organo di Revisione Contabile in merito al rendiconto 2013, "di non essere a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2013, fatta salva la situazione debitoria scaturente dalla sentenza....", senza effettuare a questo Organo la dovuta segnalazione di sussistenza del debito in riferimento;

A riscontro dell'espressa richiesta di questo Collegio innanzi richiamata, con PEC, prot. n. 12621 del 14.8.2014, il Responsabile dei Servizi Finanziari comunicava:

- che l'Unione dei Comuni Thalassa, formata dai Comuni di Tricase e Castrignano del Capo, aveva inserito in sede di assestamento del proprio bilancio 2013 la somma di un contributo una tantum di Euro 7.500,00, da richiedersi ad entrambi i Comuni per far fronte ad una netta riduzione dei trasferimenti erariali
- che "tale operazione", con relativa e consequenziale richiesta delle predette somme, non era mai stata comunicata al Comune di Tricase nel corso dell'esercizio 2013 e che, peraltro, sarebbe stata tardiva "in quanto le variazioni di bilancio, come è noto, i Comuni possono eseguirle al massimo entro il 30 novembre, nel mentre la delibera dell'Unione essendo stata pubblicata il 17 dicembre non poteva essere certo comunicata in data precedente, né nel corso del corrente anno"
- di non essere "a conoscenza delle decisioni ulteriori dell'Unione in questione, la quale potrà richiedere, in un prossimo futuro, ai due Comuni di dare copertura ai predetti residui attivi, con consequenziale insorgere di un debito fuori bilancio per l'Ente, o decidere di ripianare gli stessi attraverso eventuali risorse che dovessero liberarsi da una revisione straordinaria dei propri residui passivi (operazione che ci risulta essere in corso) o ancora di decidere di far fronte in proprio senza l'aiuto dei singoli Comuni con appositi risparmi da realizzare nel corso del corrente esercizio"

 10

- che "non risulta formalizzata nessuna richiesta in merito, tale da poter essere incardinata in un procedimento amministrativo che porti ad una elaborazione di una proposta di delibera da porre all'attenzione del consiglio comunale per l'eventuale riconoscimento del debito"
- che "è appena il caso di precisare" che qualora ciò dovesse verificarsi occorrerà, senz'altro, procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio nel corso del corrente esercizio finanziario
- che la copertura dell'importo di Euro 7.500,00 "possa facilmente essere assicurata dato un bilancio di parte corrente di oltre 10 milioni di Euro".

Con riferimento ai vari punti analiticamente in successione annotati, questo Collegio, nell'ambito di propositivi rapporti di collaborazione finalizzati a favorire la regolarizzazione di discrasie e criticità contabili, con Pec in data 2.09.2014, evidenziava il corretto procedimento al fine della soluzione della problematica.

Invero, con deliberazione n. 5 del 19.11.2013 il Consiglio dell'Unione Thalassa aveva deliberato il riequilibrio e l'assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013. Al fine di assicurare il riequilibrio in presenza di un saldo negativo dovuto a una minore entrata pari a Euro 9.000,00 e a una maggiore spesa di Euro 6.000,00, per un saldo negativo totale di Euro 15.000,00 mancanti al pareggio, deliberava come da punto 2) del dispositivo: "i Comuni per l'esercizio in corso trasferiscono all'Unione l'importo di Euro 7.500,00 cadauno".

Ovviamente, nel rispetto delle disposizioni di legge, per poter essere idonea alla copertura della maggiore spesa necessaria per garantire il riequilibrio del bilancio 2013 nonché ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili dell'Unione, tale nuova maggiore entrata non poteva che essere - come sicuramente è, a meno di ritenere non attendibili i dati riportati nel riequilibrio di bilancio - necessariamente un'entrata regolarmente accertata nei termini e con le modalità imposte dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000.

Stante il parere favorevole per la regolarità contabile espresso dal competente Responsabile del Servizio dell'Unione, dott. D'Aversa e il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, è indubitabile che le variazioni apportate per garantire il riequilibrio di bilancio con riferimento all'iscrizione di maggiori entrate per Euro 15.000,00, siano state certamente debitamente accertate e iscritte in bilancio dell'Unione Thalassa sulla base di idonea documentazione, previa verifica della ragione del credito, della sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuazione del debitore, quantificazione della somma da incassare, nonché fissazione della relativa scadenza.

Pertanto, poiché le maggiori entrate iscritte a finanziamento del riequilibrio non potevano che essere debitamente e preventivamente accertate, sicuramente ciò sarà avvenuto sulla base di idonei titoli di impegno del Comune di Tricase, precedenti la deliberazione di riequilibrio, a corrispondere - per la quota di competenza - i trasferimenti necessari a garantire il persistere del pareggio del bilancio dell'Unione e, quindi,

prescindendo da qualsivoglia comunicazione dell'Unione di richiesta delle relative somme, successiva all'adozione della delibera.

Ha destato, quindi, enorme sconcerto e allarme che il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Tricase asserisse a questo Collegio che "tale operazione, con relativa e consequenziale richiesta delle predette somme, non è mai stata comunicata al Comune di Tricase", né nel corso dell'esercizio 2013 né nel corso dell'esercizio 2014, posto che la comunicazione e la condivisione della debenza da parte del Comune non potevano che essere state preventivamente acquisite.

Il debito del Comune di Tricase era, e non poteva che essere, già sussistente alla data di adozione della delibera del Consiglio dell'Unione n. 5 del 19.11.2013 e giammai sarebbe potuto sorgere a far data da una successiva comunicazione di "richiesta delle predette somme", come semplicisticamente asserito, comunicazione peraltro mai inviata.


Pertanto, valenza alcuna poteva assumere la considerazione che, comunque, nell'anno 2013 la comunicazione sarebbe stata tardiva "in quanto le variazioni di bilancio, come è noto, i Comuni possono eseguirle al massimo entro il 30 novembre, nel mentre la delibera dell'Unione essendo stata pubblicata il 17 dicembre non poteva essere certo comunicata in data precedente, né nel corso del corrente anno".

Infatti, solo incidentalmente e per compiutezza di analisi, attesa l'ininfluenza sull'obbligazione pecuniaria del Comune, già sorta nel 2013 prescindendo da qualsiasi comunicazione di richiesta di somme, il Collegio osservava che la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 di Riequilibrio e assestamento di bilancio, adottata il 19.11.2013, al contrario di ciò che asseriva il dott. D'Aversa, comunque ben poteva e doveva essere eseguita immediatamente, essendo stata resa, con separata votazione, "immediatamente esecutiva" ai sensi di legge.

Risultava quindi smentita, la giustificazione addotta dal dott. D'Aversa, sebbene inconferente, poiché la deliberazione dell'Unione aveva efficacia immediata a prescindere dalla data della sua pubblicazione. L'accertamento contabile dell'entrata in argomento era sicuramente stato effettuato, e non poteva non esserlo, precedentemente l'adozione della delibera dell'Unione n. 5 del 19.11.2013.

In tale contesto, il Collegio rilevava che Comune di Tricase, nella persona del suo Responsabile dei Servizi Finanziari, ove avesse proceduto con correttezza e diligenza, avrebbe dovuto, ancora una volta, provvedere a evidenziare il debito fuori bilancio in riferimento e a procedere al relativo finanziamento, mantenendo così il pareggio sostanziale, e non meramente formale, del bilancio comunale 2013. Tanto entro il termine ultimo per le variazioni di bilancio fissato dalla legge al 30 Novembre.

E ciò a maggior ragione, in considerazione del dato che il Consiglio Comunale, ove solo non fosse stata occultata tale situazione debitoria,



avrebbe ben potuto e dovuto adottare la relativa variazione a copertura della spesa di Euro 7.500,00 anche entro il 30.11.2013, termine massimo consentito dalla legge per le variazioni di bilancio, provvedendo in sede di adozione della delibera n. 38 del 29.11.2013 di assestamento del bilancio

Comunque, anche a voler prescindere dal regolare accertamento dell'entrata - che non può che essere preventivo all'iscrizione nelle scritture contabili a meno di non voler ricorrere a meri artifici contabili che "gonfiano" fittiziamente le entrate allo scopo di dimostrare solo formalmente un pareggio di bilancio in realtà insussistente, e certamente non è il caso dell'Unione Thalassa - il Collegio osserva che la delibera del Consiglio dell'Unione è stata adottata con la presenza dello stesso Sindaco del Comune di Tricase, Ing. Antonio Coppola, e col parere favorevole per la regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione, dott. Cosimo D'Aversa, già nel contempo Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Tricase.

Lo stesso Dott. D'Aversa, nella sua funzione di Responsabile dell'Unione, ha redatto anche Relazione-parere riportato nel testo della medesima deliberazione di riequilibrio 2013.

Quindi, ove mai la mancata comunicazione della debenza potesse costituire elemento giustificativo per la mancata dichiarazione della sussistenza del debito fuori bilancio di Euro 7.500,00 da parte del Comune di Tricase e relativo finanziamento, e non lo costituisce, preme precisare che, al contrario di ciò che asserisce il dott. D'Aversa il Comune di Tricase, nella persona del massimo rappresentante dell'Ente e dello stesso Responsabile Comunale dei Servizi Finanziari ne era a conoscenza.

Sorprende, inoltre, come oggi il dott. D'Aversa, evidenzi - a giustificazione dell'omesso inserimento del presente debito nell'attestazione di sussistenza di debiti fuori bilancio rilasciata a questo Collegio - che la richiesta delle relative somme, successiva alla deliberazione di riequilibrio non sia mai stata inviata al Comune di Tricase, quando proprio al medesimo dott. D'Aversa, quale Responsabile dell'Unione, competeva inoltrare tale comunicazione al Comune di Tricase, ove mai fosse stata necessaria e, come visto, non lo è.

Pertanto, il Comune di Tricase era a conoscenza del debito fuori bilancio, ne era a conoscenza il Sindaco e, soprattutto, il Responsabile dei Servizi Finanziari che, già in sede di acquisizione dei dati necessari per la redazione del parere sul rendiconto 2013 da parte di questo Collegio, aveva rilasciato inveritiera attestazione. Tale attestazione aveva indotto questo Organo, facendo affidamento sull'insussistenza di ulteriori debiti oltre quelli dichiarati, a rilasciare parere favorevole in relazione al rendiconto 2013 con riferimento alla situazione debitoria dell'Ente come dal Collegio conosciuta all'epoca della redazione del parere.

Pertanto, si osserva che il dott. D'Aversa probabilmente dimentica che altra documentazione agli atti del Comune e di questo Collegio smentisce quanto

attualmente asserito. Infatti questo Collegio, già in sede di Relazione - parere al Bilancio consuntivo 2013 ebbe modo di prendere atto della nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra Ente e società partecipate con riferimento alla nota di asseverazione del 26.03.2014 sottoscritta dal revisore dell'Unione dott. Antonio Simone, con dichiarazione del medesimo dott. D'Aversa, in data 27.03.2014, con la quale il medesimo funzionario, si riserva di contabilizzare il debito di Euro 7.500,00 a chiusura del rendiconto 2013.

Ebbene, non solo ciò non è stato fatto, ma oggi il dott. D'Aversa addirittura nega perfino la reale e attuale sussistenza del debito.


Questa volta si, "è appena il caso di precisare" che, al contrario di ciò che asserisce il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Tricase, non risponde al vero il dato che qualora dovesse essere formalizzata dall'Unione una espressa richiesta, solo allora occorrerà procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Per quanto puntualmente risultante dalla analisi innanzi evidenziata, il debito di Euro 7.500,00 sussiste nella sua attualità, e ciò sebbene il Comune di Tricase, con la nota prot. n. 1261 del 14.08.2014 a firma del dott. D'Aversa cerchi oggi di negarne la sussistenza argomentando, con errate e inaccettabili considerazioni non in linea con le regole e la normativa contabile, di ipotetiche future diverse scelte dell'Unione, Ente che potrebbe addirittura decidere di ripianare lo sbilancio d'esercizio attraverso eventuali risorse derivanti da una revisione straordinaria dei residui passivi, questa sì, "operazione che ci risulta essere in corso".

Come noto le regole che disciplinano la corretta gestione delle risorse pubbliche sono altre e si basano su dati certi e attendibili e sulla corretta applicazione dei principi contabili che non possono subire influenza alcuna per effetto di ipotetiche future scelte diverse.

Occorre, inoltre, indicare la precisa modalità e fonte di finanziamento del debito, posto che la generica affermazione che la spesa di Euro 7.500,00 "possa essere facilmente assicurata dato un bilancio di parte corrente di oltre 10 milioni di euro" non solo non consente di individuare, come invece deve essere, la precisa sussistenza dello stanziamento necessario, la relativa modalità nonché l'esatta allocazione della risorsa, ma neppure consente a questo Collegio, come pure dovrebbe essere, di poter ragionevolmente riporre affidamento nelle assicurazioni espresse dal Responsabile dei Servizi Finanziari, stanti le certificazioni contraddittorie, omissive ed erronee, contenenti a volte dati inveritieri o parziali.

A fronte della richiesta collaborativa di questo Collegio all'indirizzo dott. Cosimo d'Aversa, Responsabile dei Servizi Finanziari, a rimettere veridica attestazione della sussistenza di situazioni debitorie e a prevederne la relativa copertura al fine della loro riconduzione a regolare gestione nell'ambito della predisposizione del bilancio 2014, alcun adempimento è seguito.

 14

3) Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2014- 2016

Con riferimento all'aspetto, si precisa che questo Collegio, nell'ambito di corretti e propositivi rapporti di collaborazione, con Pec in data 23.07.2014, ha evidenziato all'attenzione dell'Ente, la disposizione di cui all'art. 19 della legge n. 448/2001 che pone l'obbligo agli organi di revisione contabile degli enti locali di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.


Tanto poichè il Comune non aveva richiesto il rilascio della prescritta certificazione in merito all'accertamento della riduzione della spesa, di cui all'art. 39 della legge n.449/97, sulla deliberazione di programmazione delle assunzioni per gli adempimenti prescritti dall'art. 19, comma 8, della citata legge n. 448/2001.

Invero, con nota prot. n. 12008 del 31.07.2014 la Dott.ssa M. Rosaria Panico e il dott. Cosimo D'Aversa "assicuravano" che la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016 era stata assunta nel rispetto dell'obbligo della riduzione delle spese di personale.

Rilevato che i Responsabili di Settore non potevano sostituirsi a questo Collegio, cui in via esclusiva compete, ai sensi dell'art 19 comma 8 della legge n.448/2001, di verificare, accertare e "assicurarsi" del rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa nella programmazione del fabbisogno assunzionale deliberata dal Comune, questo Organo di Revisione evidenziava la disposizione di cui all'art 19, comma 7, della legge n. 448/2001 "Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto".

Nel contempo e sempre allo scopo di collaborare prevenendo eventuali criticità, con la medesima comunicazione in data 7.08.2014, il Collegio richiamava i contenuti dell'art.6, comma 6, del D. Lgs. N.165/2001 che dispone che, in mancanza dell'atto di programmazione del fabbisogno, non è possibile assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette e sollecitava il Comune ad attenersi alle disposizioni di legge e a provvedere agli adempimenti prescritti ai fini dell'attuazione degli obblighi di cui all'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001.

Pertanto, capziosa e fuorviante, quanto gratuitamente destituita di fondamento appare, in proposito, l'affermazione resa dal Comune per la quale "...il Collegio non ha sollevato alcuna eccezione sostanziale; né segnalato concrete anomalie foriere di eludere il principio di cui sopra. In tale prospettiva, è rinvenibile solo un apodittico e non comprensibile richiamo alla previsione di cui al co. 7 dell'art 19...laddove un tale richiamo, intanto poteva avere una valenza logica, in quanto fosse accompagnato dalla puntuale

 15

segnalazione di anomalie programmatiche che questo collegio non ha rilevato ... E ancora *"...il richiamo preventivo alle conseguenze derivabili dall'adozione di atti programmatici non conformi al dettato normativo (in assenza del riferimento a dati sostanziali che possano supportare la denuncia) si ritiene sia prova ulteriore di come venga pretermesso quel rapporto di collaborazione che deve invece caratterizzare in via prioritaria l'operato dell'organo di controllo"*.

Non solo. Anche alla luce di elementari valutazioni strettamente logiche, tali illazioni non reggono.

Questo Collegio, al contrario di quanto asserito nella nota prot. n. 13110/14 che si riscontra, non ha formulato alcuna denuncia, ma ha semplicemente evidenziato all'attenzione dell'Ente, col consueto contributo di supporto e di collaborazione, alcuni rilevanti adempimenti di legge e la sanzione collegata ad eventuale inadempimento, posto che alcuna richiesta di parere in merito al fabbisogno del personale era pervenuta. Tanto, nella certezza che l'Ente fosse pronto a "cogliere" tale spunto propositivo.


Soprattutto, e ciò appare assolutamente evidente, il richiamo all'attenzione sulla necessità di rispettare la specifica normativa non poteva che rivestire carattere generale. E non perché trattavasi di apodittiche affermazioni sulla base delle quali ipotizzare *"prova ulteriore di come venga pretermesso quel rapporto di collaborazione..."*.

In mancanza di trasmissione al Collegio della richiesta di "attestazione" in merito alla delibera inerente il fabbisogno del personale nonché della pertinente documentazione e dati relativi, la comunicazione di questo Organo di Revisione Contabile non poteva trarre fondamento da alcun dato e, pertanto, non poteva segnalare, né avrebbe potuto ove anche fossero state sussistenti ma non note, *"concrete anomalie previsionali foriere di eludere il principio..."*, né segnalare anomalie su dati sostanziali non essendo nella disponibilità conoscitiva del Collegio.

La comunicazione in riferimento non poteva essere che un generico richiamo all'attenzione poiché il Collegio non aveva ricevuto alcun provvedimento, atto o documentazione o dato da esaminare.

Con riferimento alla recente normativa richiamata dall'Ente, si osserva che il comma 10 bis introdotto dalla legge 11.08.2014, n. 114 di conversione all'art 3 del D.L. 24.06.2014 dispone: *"Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente decreto."*

In relazione all'aspetto in esame, si precisa che la disposizione di legge citata è entrata in vigore il 19.08.2014. Pertanto, il rilascio della

 16

certificazione sul fabbisogno assunzionale in sede di relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale è prescritto solo a far data dal 19.08.2014.

In precedenza tale disposizione non era ovviamente vigente e, pertanto, la fattispecie era disciplinata dalla precedente normativa secondo le modalità ivi previste. In proposito si osserva che, la Giunta comunale ha deliberato con atto n. 159 del 10.07.2014 la programmazione triennale del personale e reso immediatamente esecutiva la deliberazione senza richiedere a questo Organo la relativa certificazione.

Non solo. Neppure alla data di trasmissione della documentazione concernente il bilancio 2014 ai fini dell'acquisizione del prescritto parere da parte di questo Collegio (17.07.2014), l'Ente riteneva di ottemperare al prescritto adempimento.

Neppure successivamente al 19.08.2014, vigente la nuova normativa e divenuto obbligatorio il rilascio della certificazione sul fabbisogno del personale in sede di relazione del bilancio, è stato posto in essere alcun adempimento in proposito da parte del Comune, non avendo lo stesso trasmesso la documentazione necessaria alla verifica del contenimento e riduzione della spesa del personale, propedeutica alla certificazione suddetta da parte di questo Organo.

Questo Comune non ha richiesto l'attestazione a suo tempo prescritta dalla previgente normativa in costanza di efficacia della predetta norma.

Questo Collegio, in data 08.09.2014 ha rimesso all'Ente il parere di competenza in relazione al Bilancio 2014 e relativi allegati, reso sulla base e consistenza degli atti a disposizione. Tale parere non comprendeva, ovviamente, mancando i relativi atti, la certificazione prescritta dall'art.10 bis innanzi riportato.

A conclusione della puntuale analisi come testè condotta, questo Collegio, ritiene di tutta evidenza la leale, serena e coscienziosa collaborazione profusa con attenzione, impegno e spirito costruttivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dei Responsabili di Settore.

Si auspica che, almeno per il futuro, anche il Comune di Tricase, nella persona dei suoi Responsabili di Settore, ritenga di collaborare proficuamente nell'interesse dell'Ente e nell'attuazione della legge.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Michalina Leone - Presidente

Dott.ssa Maria Grazia De Pasquale - Componente

Dott. Giorgio Salvatore Tomia - Componente

